

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 1498/GRFVG del 17/01/2024

SAPI - PN/AIA/41-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA CANTON S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Fiume Veneto (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione

territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1059 del 23 maggio 2011, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto dell'Azienda CANTON GINO con sede legale nel Comune di Fiume Veneto (PN), via Sabotino, 15, frazione Bannia, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita Comune di Fiume Veneto (PN), via Sabotino, 15, frazione Bannia;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Canton Gino il termine del 25 ottobre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la domanda del 24 ottobre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 25 ottobre 2020, acquisita dal Servizio competente il 26 ottobre 2020, con protocollo n. 51050, con la quale l'Azienda CANTON GINO ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1059 del 23 maggio 2011, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota del 13 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 55306, con la quale l'Azienda Canton Gino ha inviato integrazioni volontarie;

Vista la nota prot. n. 57707 del 4 25 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 9 dicembre 2020, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 60284 del 9 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

1) ha convocato, per il giorno 28 gennaio 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, relativamente all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 28 gennaio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 64547 del 31 dicembre 2020, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.Lgs 152/2006;

2) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. 1143 /P /GEN/ PRA_AUT del 15 gennaio 2021, acquisita dal Servizio competente in data 18 gennaio 2021 con protocollo n. 2115, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo, da adottare previo superamento delle carenze riportate nella nota stessa;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 4374 del 27 gennaio 2021, con la quale il Servizio Autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione, ha comunicato la necessità di chiedere all'Azienda Canton Gino integrazioni/delucidazioni così come previste dalla vigente normativa (art. 29-quater c. 8 parte II del D.Lgs 152/06 s.m.i.), ciò al fine di procedere con la definizione della pratica;

4) il rappresentante del Comune, a seguito di successiva discussione:

a) ha evidenziato che in data 18 dicembre 2020 è stata inoltrata al Servizio Urbanistica Comunale la richiesta di compatibilità di installazione con le previsioni dello strumento urbanistico comunale che ad oggi non risulta ancora formalmente rilasciato, e che, relativamente al Punto A della nota di convocazione, non risulta pervenuta richiesta di classificazione dell'attività ai sensi degli art. 216 e 217 del R.D. n.1265/34;

b) ha invitato l'Azienda Canton Gino a presentare quanto prima apposita istanza di classificazione con la relativa documentazione per avviare il procedimento;

5) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni che devono essere fornite all'Autorità competente **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, concernenti la documentazione relativa alle caratteristiche dei servizi igienici di pertinenza dell'allevamento comprensivi delle specifiche sugli scarichi e la documentazione richiesta da ARPA FVG e dalla Regione con le rispettive note del 15 gennaio 2021 e del 27 gennaio 2021;

6) la Conferenza di servizi ha preso atto che la verifica del pagamento degli oneri istruttori verrà effettuata in sede di successiva Conferenza di Servizi in quanto devono essere ancora chiariti gli elementi concernenti gli scarichi;

Vista la nota prot. n. 5472 dell'1 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto all'Azienda Canton Gino di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 30 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 25088 del 3 maggio 2021, con la quale l'Azienda Canton Gino ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale dell'1 febbraio 2021;

Preso atto che con nota datata 10 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC l'11 agosto 2021, assunta al protocollo regionale n. 44289 dell'11 agosto 2021, gli eredi del sig. Canton Gino, titolare dell'Azienda omonima e gestore dell'allevamento avicolo sito in Comune di Fiume Veneto, hanno comunicato che lo stesso è deceduto in data 29 luglio 2021 e che l'azienda ha variato la ragione sociale in "Eredi di Canton Gino – Comunione Ereditaria – Società Agricola Semplice" con sede legale in Comune di Fiume Veneto (PN), via Sabotino, 15, identificata da codice fiscale 01907050932;

Vista la nota prot. n. 51232 del 21 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa inviata dall'azienda Canton Gino con la nota del 30 aprile 2021;
- 2) ha convocato, per il giorno 28 ottobre 2021, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 28 ottobre 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 33711 del 27 ottobre 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 58974, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni e proposto alcune prescrizioni;
- 2) il rappresentante del Comune di Fiume Veneto ha dato lettura della nota prot. n. 21882 del 27 ottobre 2021, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 58930, con la quale il Comune stesso evidenzia la necessità di autorizzare lo scarico aziendale secondo le disposizioni tecniche delle vigenti normative;
- 3) il rappresentante della Eredi di Canton Gino – Comunione Ereditaria – Società Agricola Semplice ha dichiarato:
 - a. che gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche dell'insediamento fanno parte dei manufatti della civile abitazione;
 - b. che è intervenuta una variazione di titolarità da Eredi di Canton Gino – Comunione ereditaria – SAS a Società Agricola Canton S.S. e il legale rappresentante è Antonio Canton che ha delegato per l'incarico di gestore ambientale la sig.ra Palmira Canton e che seguirà ufficiale comunicazione;
- 4) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha ritenuto indispensabile acquisire, al fine di concludere le valutazioni istruttorie, le seguenti ulteriori integrazioni, che la Eredi di Canton Gino – Comunione Ereditaria – Società Agricola Semplice dovrà inviare **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa:
 - a. adeguata planimetria della rete degli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque piovane e una breve relazione/descrizione degli scarichi (n. servizi igienici, calcolo a.e., ecc.) conforme alla normativa vigente;
 - b. una nuova Comunicazione di utilizzo agronomico, e relativi contratti di cessione, in cui siano riportati correttamente i quantitativi di pollame allevato, in quanto ad oggi la capacità massima dell'allevamento risulta pari a 67.500 capi/ciclo;
 - c. documentazione idonea ad attestare la regolare dismissione del serbatoio del gasolio;
 - d. la Relazione prevista dalle linee guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1 Rev. 1 del

26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore. La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web: <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>;

- e. l'adeguamento delle vasche delle acque reflue presenti;
- f. comunicazione ufficiale di variazione di titolarità da Eredi di Canton Gino – Comunione ereditaria – SAS a Società agricola Canton S.S.

Vista la nota prot. n. 60569 del 5 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato alla Eredi di Canton Gino – Comunione Ereditaria – Società Agricola Semplice, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 28 ottobre 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto alla suddetta Società di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 4 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 240, con la quale:

- 1) è stato comunicato che l'Azienda Canton Gino, titolare dell'autorizzazione integrata ambientale, ha provvisoriamente variato la ragione sociale in "Eredi di Canton Gino – Comunione Ereditaria – Società Agricola Semplice, per l'espletamento delle pratiche di successione ereditaria e ha, successivamente, assunto in via definitiva la denominazione sociale di SOCIETA' AGRICOLA CANTON S.S. con sede legale in Comune di Fiume Veneto (PN), via Sabotino, 15, identificata dal codice fiscale 01907050932;
- 2) è stata inviata la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 5 novembre 2021;

Vista la nota prot. n. 23362 del 26 aprile 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa inviata dalla Società Agricola Canton S.S. con la nota del 4 gennaio 2022;
- 2) ha convocato, per il giorno 7 giugno 2022, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'stanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 7 giugno 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 16579 dell'1 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 3 giugno 2022 con protocollo n. 31900, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni, ha inviato un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo (Tabella n. 8) e ha chiesto che vengano fornite delle integrazioni nel caso in cui l'autorità competente intenda autorizzare lo scarico idrico;

- 2) il rappresentante della Regione ha ritenuto che l'autorizzazione dello scarico idrico, di competenza comunale, venga sostituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 3) il rappresentante del Comune di Fiume Veneto ha comunicato che intende allinearsi alla richiesta di integrazioni formulate da ARPA FVG in merito allo scarico idrico;
- 4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 46600 del 30 maggio 2022, assunta al protocollo regionale n. 31157 del 31 maggio 2022, con la quale l'ASFO ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 5) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha ritenuto indispensabile acquisire le seguenti ulteriori integrazioni al fine di concludere le valutazioni istruttorie, che la Società Agricola Canton S.S. dovrà trasmettere **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa:
 - a. La planimetria della casa del custode avendo cura di riportare le dimensioni delle camere e tutti i punti di scarico presenti e le relative condotte;
 - b. i dati dimensionali (alt. utile e superficie) e materiale esplicativo (marca, modello, depliant illustrativo ...) di un filtro anaerobico adeguato al carico organico previsto;
 - c. copia dell'autorizzazione idraulica allo scarico in corpo idrico rilasciata ai sensi del RD 523/1904 e LR 17/2009;

Vista la nota prot. n. 33003 dell'8 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato alla Società Agricola Canton S.S., al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 7 giugno 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto alla suddetta Società di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 13 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 47010 del 16 agosto 2022, con la quale la Società Agricola Canton S.S. ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale dell'8 giugno 2022;

Vista la nota prot. n. 56605 del 3 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa inviata dalla Società Agricola Canton S.S. con la nota del 13 agosto 2022;
- 2) ha convocato, per il giorno 13 dicembre 2022, la quarta Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della quarta Conferenza di servizi del 13 dicembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha dato lettura della nota protocollo n. 87393 del 21 ottobre 2022, acquisita dal servizio competente nella medesima data con protocollo n. 198498, con la quale l'Azienda sanitaria medesima ha comunicato che non vi sono

motivi ostativi, per quanto di competenza, in qualità di Ente con compiti di supporto tecnico scientifico riguardo ai fattori di rischio igienico-sanitario all'istanza di riesame dell'AIA;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota del 10 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 176771 dell'11 ottobre 2022, con la quale il Comune di Fiume Veneto ha inviato l'autorizzazione allo scarico, la conformità urbanistica e la classificazione di Industria insalubre;

3) il rappresentante della Regione ha messo in evidenza che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche è ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto, quanto inviato dal Comune di Fiume Veneto con nota assunta al protocollo regionale n. 176711 dell'11 ottobre 2022, viene considerato come un parere sullo scarico sulle acque reflue domestiche e, relativamente alle prescrizioni, vengono imposte unicamente quelle indicate alle lettere c), d), e) ed f) della nota del Comune stesso;

4) il rappresentante della Regione, in merito alla prescrizione relativa ai limiti di cui alla lettera a) (*i parametri dello scarico delle acque reflue domestiche dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità della Tabella A/1 allegata al D.P.G.R. n. n° 0384/Pres. del 23.08.1982 e, per quanto non previsto, alle Tabelle 3, 3A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*), ha specificato:

a) che in base all'art. 14 comma 1 delle Norme di attuazione del nuovo Piano Regionale di Tutela Acque (D.P.Reg. n. 74/18) "*Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati, con un carico organico inferiore o uguale a 50 A.E. sono sottoposti ai sistemi di trattamento che garantiscano un adeguato livello di protezione ambientale individuati nelle linee guida predisposte da ARPA o altre soluzioni impiantistiche che garantiscano un equivalente livello di protezione ambientale verificate da ARPA*"

b) che, pertanto, non si prevedono limiti se il trattamento depurativo corrisponde a quello indicato da ARPA nelle sue linee guida. In ragione di ciò la prescrizione proposta non verrà inserita nel provvedimento autorizzativo.

c) che quanto indicato alla lettera g) è oggetto del Piano di Monitoraggio e controllo previsto da ARPA FVG;

5) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 38694/P /GEN/ AIA del 9 dicembre 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 301561 con la quale l'Agenzia regionale medesima ha proposto alcune prescrizioni;

6) la Società Agricola Canton S.S. ha dichiarato che la cisterna del carburante è stata installata dove precedentemente indicato (tav. 12) e che la platea in calcestruzzo ha una superficie sufficiente a contenere, oltre che il contenitore/distributore, anche i mezzi da rifornire (almeno 2 x 3 m);

7) la Conferenza di servizi ha valutato positivamente quanto presentato dalla Società Agricola Canton S.S. (tav. 12.3 rev. 2) in merito all'adeguamento del sistema di disinfezione e ha ritenuto necessario che la subirrigazione venga posta in area discosta da aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;

8) la Società Agricola Canton S.S. si è impegnata a realizzare quanto prima l'intervento;

9) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti.

10) la Società Agricola Canton S.S. ha rivisto lo stato di applicazione delle seguenti BAT: BAT 8e2, 8h, 9, 10d, 10e, 11a.1.2, 11.b.1, 13c;

11) la Conferenza di servizi, in merito alle prescrizioni relative agli adeguamenti degli stoccaggi e alle dotazioni delle vasche esterne in PVC ha ritenuto necessario un confronto, già richiesto formalmente con la direzione Agricoltura e ha, pertanto, aggiornato i propri lavori a data da destinarsi;

Vista la nota prot. n. 322440 del 16 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato alla Società Agricola Canton S.S., al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 13 dicembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha comunicato che la Conferenza di servizi ha ritenuto indispensabile un confronto con il Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in merito alla tematica degli adeguamenti degli stoccaggi e alle dotazioni delle vasche esterne in PVC per le acque di lavaggio degli allevamenti, al fine di poterle correttamente inquadrare dal punto di vista normativo e ha specificato che, in ragione di ciò, la Conferenza di servizi verrà convocata con successiva comunicazione;

Vista la nota prot. n. 658487 del 31 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 21 novembre 2023, la quinta Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'stanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della quinta Conferenza di servizi del 21 novembre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha specificato che è già stata data lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti in sede di IV Conferenza dei servizi e che restavano da approfondire le prescrizioni relative agli adeguamenti degli stoccaggi e alle dotazioni delle vasche esterne in PVC;

2) il rappresentante della Regione, a seguito di un confronto con il Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, ha ritenuto che, sulla base della documentazione presentata, gli stoccaggi attuali delle acque di lavaggio siano congruenti ad una capacità di allevamento pari a 142.958 capi/ciclo e che al fine di accasare un numero superiore di capi fino alla massima capacità di 165.969 la Società Agricola Canton S.S. deve disporre di stoccaggi per le acque di lavaggio pari a 32,74 m³;

3) la Conferenza dei servizi, in merito alle caratteristiche dei contenitori delle acque di lavaggio, ha ritenuto che la Società Agricola Canton S.S. deve dotarsi di un dispositivo con adeguate caratteristiche per il caricamento delle cisterne delle acque di lavaggio e provvedere, dopo ogni svuotamento, alla pulizia delle stesse al fine di evitare la riduzione della capacità causata dalla sedimentazione di eventuali residui solidi;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura delle prescrizioni della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti e di quanto sopra riportato;

5) la Società Agricola Canton S.S. ha dichiarato che non ha ancora adeguato il sistema di disinfezione e, al momento, sta utilizzando la disinfezione manuale delle ruote dei camion in entrata nell'allevamento, in accordo con l'ASFO;

6) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la

Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha quindi proceduto alla sua approvazione;

7) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa versata copre la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/4/2008 e dalla LR 11/2009;

8) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni riportate nella Relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 714162 del 23 novembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Società Agricola Canton S.S., al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 21 novembre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Preso atto che con contratto stipulato in data 6 settembre 2021, avente validità di 5 anni, tacitamente rinnovabili, salvo disdetta, la Società Agricola Canton S.S. si è impegnata a garantire la fornitura, ad azienda terza, di lettiera esausta di origine avicola, prodotta presso l'allevamento ubicato nel comune di Fiume Veneto, per una quantità fino a 2.300 mc/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di procedere al rilascio, a favore della Società Agricola Canton S.S., del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Fiume Veneto (PN) di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1059 del 25 maggio 2011;

2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1059 del 25 maggio 2011, a favore della SOCIETA' AGRICOLA CANTON S.S. con sede legale nel Comune di Fiume Veneto (PN),

via Sabotino, 15, frazione Bannia, identificata dal codice fiscale 01907050932, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fiume Veneto (PN), via Sabotino, 15, frazione Bannia, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto del Direttore del Servizio

competente n. 1059 del 25 maggio 2011.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
 3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Canton S.S., al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente

decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova in Comune di Fiume Veneto, fraz. di Bannia.

La viabilità di accesso all'allevamento è rappresentata da una strada laterale est della strada comunale che collega il centro del paese di Fiume Veneto con la frazione di Bannia a circa 750 metri dal termine della sopraccitata strada principale comunale in corrispondenza del centro della frazione.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento come zona omogenea E6 (zona agricola produttiva) non servita da impianto di fognatura.

L'allevamento è posizionato a nord dal centro di Bannia ad una distanza di circa 300 metri dalle aree edificate (zone B) e di oltre a 150 metri dalla più vicina abitazione sparsa in area rurale.

Sotto il profilo ambientale il sito è inserito in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi ed impianto di pioppi.

Il sito non appartiene ad aree protette.

Catastalmente l'allevamento è rilevabile in Comune di Fiume Veneto F20 mapp. 272, 274, 267 e 179 con una superficie complessiva di m² 33.820.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 6 capannoni.

La superficie coperta relativa all'impianto IPPC in oggetto è la seguente:

	Capannone 1	Capannone 2	Capannone 3	Capannone 4	Capannone 5	Capannone 6	Totale
AU [m ²]	1.234	1.236	1.248	1.248	917	926	6.809

Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 165.969 posti pollame per ciclo. Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, dopo l'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni. I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfooltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg.

Stante le caratteristiche climatiche del sito dell'allevamento, negli ultimi anni la gestione viene fatta con polli sessati (70% maschi - 30 % femmine) con un carico ordinario dell'allevamento di 94.400 polli, gestito con sfooltimenti progressivi.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Nel ciclo di allevamento vengono utilizzati normalmente almeno tre formulazioni di mangime, distribuiti su tazze con sistemi a carico automatico del tipo chore-Time.

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con ftasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e scaricato, con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l'emissione di polveri, nei silos in dotazione all'allevamento.

Le linee di alimentazione sono posizionate in n. 3 per capannone, con mangiatoia del tipo a "tazza" a bordo riverso antispreco caricate dalla tramoggia di testata con funzionamento discontinuo. Il dispositivo di trasporto di mangime nelle sopraccitate linee è del tipo a "spirale".

Il controllo di funzionamento è quotidiano.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'impianto di abbeverata è costituito da abbeveratoi del tipo "a goccia" con antispreco, in acciaio inox – a funzionamento continuo.

Detto impianto è previsto nei capannoni in 4 linee.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a disincrostazione.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione attualmente in essere è il seguente:

- capannoni 1 e 2

ventilazione longitudinale: n. 7 ventilatori da 36.000 m³/h posizionati in due batterie contrapposte centrali e pescaggio dell'aria dalle estremità laterali in fondo al capannone (n. 6 sul lato destro e n. 6 sul lato sinistro) con presa d'aria continua, alta, sulle fiancate laterali.

- capannoni 3 e 4:

ventilazione longitudinale: n. 8 ventilatori da 36.000 m³/h posizionati alle estremità laterali in fondo al capannone (n. 4 sul lato destro e n. 4 sul lato sinistro). Prese d'aria posizionate in testata al capannone, sulle fiancate laterali.

ventilazione trasversale: n. 5 ventilatori da 12.000 m³/h distribuiti sulle fiancate interne contrapposte dei capannoni.

- capannoni 5 e 6:

ventilazione trasversale: n. 4 ventilatori da 36.000 m³/h distribuiti sulle fiancate esterne dei capannoni affiancati. Presa d'aria da apertura a bocca di lupo continua, a mezza parete sui contrapposti lati interni.

Per la ventilazione invernale possono essere utilizzati anche i preesistenti ventilatori installati con il vecchio impianto (presenti in n. di 9 nel capannone 5 e n. di 7 nel capannone 6) di potenza ridotta (10.000 m³/h) con pescaggio sempre dall'apertura a bocca di lupo. Trattasi di soluzione di emergenza.

Allo stato attuale il sistema di riscaldamento utilizzato in tutte le unità di allevamento è del tipo "a cappa radiante" alimentate a gas GPL.

Il funzionamento è discontinuo, regolamentato da sonde per la rilevazione della temperatura. Il controllo del funzionamento è quotidiano, limitatamente ai periodi di funzionamento.

ENERGIA

L'impianto di biomassa a cui viene ceduta la lettiera esausta è sito in Comune di Zoppola ed è ubicato a Sud di detto Comune e si trova ad una distanza di metri 2.260 dall'allevamento.

Ad esso viene ceduta tutta la produzione di effluenti dell'allevamento.

L'Azienda in oggetto produce energia elettrica con impianto fotovoltaico posizionato sui capannoni n. 1-2-5 e 6.

PRELIEVO IDRICO

Il prelievo idrico di abbeverata avviene mediante prelievo da pozzo artesiano pescante acqua alla profondità di circa 30 metri.

L'emungimento dell'acqua è autorizzato da decreto n. 328 del 12.08.2020.

Il prelievo idrico medio è proporzionato per soddisfare i fabbisogni calcolati sulla potenzialità dell'allevamento (capi 165.969).

Per sopperire l'emergenza di eventuali picchi di consumo idrico, l'azienda dispone per ogni unità di allevamento di vasche di stoccaggio supplementari della capacità di 2,00 m³ collegate al sistema di distribuzione idrico.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate.

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃
- ✓ CH₄
- ✓ NO_x

✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniacale.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

I capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento a cappa radiante alimentato a GPL.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera bb), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il gestore, al fine di ridurre la dispersione degli inquinanti impiega modalità di gestione che comprendono:

- Utilizzo trucioli di legno per la lettiera;
- Alimentazione ad libitum;
- Riduzione del flusso dell'aria nei locali;
- Dispersione del flusso dell'aria esausta dal lato opposto a quello dei recettori sensibili;
- Ventilatori provvisti di sistemi di deflusso dell'aria espulsa al suolo (persianette, ovvero tubi convogliatori);
- Carico degli effluenti di fine ciclo dall' interno dei capannoni e trasporto degli stessi con mezzi coperti.

Non costituiscono pertinenza dell'allevamento gli stoccaggi di effluenti e le conseguenti emissioni di spandimento.

Scarichi idrici

Attualmente le acque reflue assimilate alle domestiche vengono rispettivamente raccolte:

- in vasca condensagrassi (acque bianche);
- in vasca Imhoff (acque nere).

Le acque bianche vengono recapitate alla vasca Imhoff.

Di qui l'effluente viene indirizzato alla dispersione diffusa.

L'azienda ha presentato un progetto per l'adeguamento dell'impianto fognario esistente a servizio dell'abitazione del custode.

Lo scarico prevede la realizzazione di:

- Vasca condensa-grassi;
- Vasca Imhoff;
- Filtro batterico anaerobico;
- Pozzetto di ispezione e campionamento.

I prodotti della vasca condensa-grassi verranno recapitati alla vasca Imhoff, e da qui, al filtro percolatore anaerobico.

La modifica del sistema di scarico prevede il recapito delle acque nel canale denominato REMONDEI, in gestione al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna.

Sistema di disinfezione

L'arco di disinfezione è posizionato all'ingresso del sedime dei capannoni di allevamento e composto da un arco in tubo di acciaio inox e relative colonnine di sostegno.

L'arco è installato su piazzola in cemento armato realizzato con pendenza verso la mezzeria del manufatto per raccogliere l'eventuale percolazione in una doccia centrale.

Il sistema è provvisto di valvola di chiusura a comando manuale per l'esclusione delle acque meteoriche.

Durante il periodo di inattività le acque piovane vengono convogliate sul campo limitrofo.

Il contenuto del pozzetto viene periodicamente svuotato da ditta autorizzata e conferito alla depurazione.

Emissioni sonore

Il comune di Fiume Veneto ha approvato il PCCA. L'insediamento è situato in classe acustica II.

Le verifiche acustiche hanno verificato il rispetto dei limiti definiti dal PCCA del comune di Fiume Veneto.

Effluenti di allevamento

Nel caso in esame le lettiere vengono cedute all'impianto di trattamento delle biomasse aziendali a fini energetici.

Mortalità di allevamento

La mortalità si attesta tra 4 e il 5%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto la Società non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritengono sufficienti l'effettuazione dei controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Oggetto di specific prescrizione.
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;	SI	
c. alla tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	NO	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	NO	L'Azienda non produce emissioni sonore significative. L'Azienda applica tutte le MTD per il contenimento
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	SI	
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	

	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p>	<p>dell'impatto odorigeno.</p>

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	SI SI SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI SI SI SI SI SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche	Generalmente applicabile	SI	

	del periodo di produzione.			
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	SI
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati	SI	

Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	inorganici altamente digeribili.		
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2			

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	SI
	Tacchini	0,15 – 1,0	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	

f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario
---	---	---	----	--

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	Utilizzate per l'irrigazione delle pertinenze aziendali con possibilità di cessione delle acque di lavaggio all'impianto di valorizzazione energetica

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della	Generalmente applicabile	SI	

	ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.			
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO NO NO	Limitatamente ai capannoni 3 e 4 presente raffrescamento evaporativo e capannoni 1 e 2 raffrescamento con sistema di nebulizzazione interna
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale	NO	Utilizzata la ventilazione ad estrazione d'aria forzata

		dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.		
(*) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	valutazione acustica effettuata con verifica del rispetto dei limiti normativi

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	

b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata	SI	
---	-------------------------------	---	---	----	--

		<p>ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili)</p> <p>ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi</p> <p>iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola</p>	dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	
c	Misure operative	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <p>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</p> <p>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</p> <p>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</p> <p>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</p> <p>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</p> <p>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</p>	Generalmente applicabile	SI	

d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <p>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</p>	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di</p>	SI	
---	------------------------------------	--	--	----	--

		ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI NO	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	NO NO NO SI	Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (*)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	Truciolo
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	L'attività di carico e scarico della lettiera è meccanizzata e non può essere effettuata manualmente. Le operazioni vengono comunque effettuate esclusivamente all'interno dei locali di stabulazione.
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	

	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non disponibile in azienda il sistema a riempimento pneumatico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	Limitatamente ai capannoni 1 e 2
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Tattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di	NO	Non applicabile

		ventilazione a tunnel.		
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.1.1				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	NO NO NO SI NO	Ad oggi non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	NO	Impianto esistente e urbanizzazione successiva
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Viene applicata la ventilazione forzata</p> <p>Non pertinente</p> <p>Limitatamente al lato est (siepe)</p> <p>I ventilatori sono dotati di serrande di deflessione</p>

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.		NO	Non pertinente
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	NO NO NO	Non applicabile Non applicabile Non applicabile
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Le acque di lavaggio sono stoccate in vasche a tenuta.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente

f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			

	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	SI	Le acque reflue sono utilizzate per la bagnatura delle pertinenze aziendali ovvero sono cedute ad impianto di valorizzazione energetica
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio effluenti palabili

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.			non effettuato
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono	NO	Non pertinente

		comprometterne la struttura.		
	<p>3. Coperture galleggianti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	<p>L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non pertinente
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	<p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non pertinente
<p>⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1</p>				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: <p>è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.</p>	NO	Non pertinente
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. 	NO	Cessione integrale della lettiera ad azienda terza
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	NO	Cessione integrale della lettiera ad azienda terza
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	NO	Cessione integrale della lettiera ad azienda terza
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NO	Cessione integrale della lettiera ad azienda terza
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	Cessione integrale della lettiera ad azienda terza
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	Cessione integrale della lettiera ad azienda terza
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	Non pertinente
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	Cessione integrale della lettiera ad azienda terza

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrati. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	Cessione della totalità della lettiera in impianto di valorizzazione energetica

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	$0^{(1)} - 4^{(2)}$	Non pertinente
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Vedi indicazioni PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del	Una volta	Non applicabile se il sistema di	NO	L'impianto non è dotato di sistema

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.		trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.		di trattamento
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	

		alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.			
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
c	Uso di un sistema di trattamento aria,	Potrebbe non essere di	NO	Non pertinente

quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		- Allevamento di broilers a terra
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1			

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	Non pertinente
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾	Non pertinente
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.			

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	Sui broilers si tratta di pavimento pieno con lettiera
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	Non pertinente
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere	NO	Non pertinente

		applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.		
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08	SI
<p>(1) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).</p> <p>(2) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.</p>		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

La Società Agricola Canton S.S. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Fiume Veneto (PN), fraz. di Bannia, a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 Kg/m², quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 6.809 m², così suddivisa:

	Capannone1	Capannone 2	Capannone 3	Capannone 4	Capannone 5	Capannone 6	Totale
AU [m ²]	1.234	1.236	1.248	1.248	917	926	6.809

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni (6) è pari a

$$\frac{39 \times 6.809}{1,6} = 165.969$$

- prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);
3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, per un peso vivo superiore a 1,0 kg, con l'attuale capacità degli stoccaggi, con particolare riferimento alla vasca di raccolta degli effluenti non palabili, non possono essere accasati più di 142.958 capi/ciclo;
 4. Al fine di accasare un numero di capi superiore a 142.958 fino alla capacità massima di 165.969 capi per ogni ciclo il gestore deve preventivamente adeguare gli stoccaggi alle previsioni dell'allegato 1 del DM 25/02/2016 incrementandoli fino ad almeno 32,74 m³. A tale scopo il gestore deve presentare idonea documentazione progettuale su cui l'Autorità competente esprimerà un formale assenso, definendo anche i tempi per la realizzazione;
 5. l'azienda deve dotarsi di un dispositivo con adeguate caratteristiche per il caricamento delle cisterne delle acque di lavaggio e provvedere, dopo ogni svuotamento, alla pulizia delle stesse al fine di evitare la riduzione della capacità causata dalla sedimentazione di eventuali residui solidi;
 6. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
 7. fermo restando quanto indicato al punto 1, nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a. il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posto pollo di cui al punto 2;
 - b. il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta – N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c. il rispetto dei valori delle emissioni di ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

8. Nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 2 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il gestore deve realizzare il nuovo scarico idrico con recapito sul canale denominato "Remondei" come proposto nella documentazione presentata e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. le acque dei servizi igienici devono essere trattate in idonea fossa Imhoff, mentre le acque dei lavabi devono essere pretrattate in pozzetto condensa grassi e quindi essere inviate a trattamento;
 - b. i sopra citati sistemi di trattamento primario devono essere posti ad una distanza superiore di mt. 10,00 dal pozzo esistente di attingimento dell'acqua potabile;
 - c. prima dell'immissione dei reflui sulla tombinatura stradale i medesimi devono essere trattati da una vasca "Filtro percolatore anaerobico" e pozzetto con valvola di non ritorno;
 - d. Il filtro percolatore anaerobico deve essere dimensionato secondo le indicazioni riportate nelle specifiche linee guida ARPA FVG;
 - e. al fine di consentire un futuro allacciamento alla rete fognaria nera deve essere predisposto il bypass delle vasche Imhoff e del Filtro percolatore anaerobico;
11. entro 30 giorni dalla realizzazione dello scarico di cui al punto precedente, il Gestore ne deve dare comunicazione alla Regione, all'ARPA FVG e al Comune di Fiume Veneto;
12. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve adeguare il sistema di disinfezione al fine di raccogliere tutti i liquidi di risulta (platea, pozzetto di raccolta ...). Il relativo sistema di subirrigazione dovrà essere posto in area discosta da aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. Nelle more dell'adeguamento deve essere utilizzato un sistema provvisorio di raccolta dei liquidi di risulta;
13. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione dei mezzi, la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by-pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;
14. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve comunicare la presenza di manufatti contenenti amianto compilando il "Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto" reperibile sul sito della Regione FVG al link <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutelaambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/> ed inviandolo ad ARPA FVG (progetto.amianto@arpa.fvg.it) come previsto dalla Delibera di Giunta n.2229 del 20 dicembre 2019;
15. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve inviare, ad ASFO e ARPA FVG, una relazione sulle condizioni delle lastre in fibrocemento fornendo una valutazione sul potenziale rilascio di fibre effettuata avvalendosi di un tecnico qualificato comprensiva di una coerente definizione dell'eventuale bonifica;
16. la lettiera esausta non potrà essere stoccata esternamente allo stabulario e dovrà essere trasferita direttamente dai capannoni ai mezzi di trasporto;

17. il gestore deve conservare presso la sede legale la comunicazione di utilizzo agronomico e i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
18. devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Fiume Veneto;
19. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
20. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
21. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
22. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si ricorda di:

- comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;
- effettuare le operazioni di carico della lettiera con tempistiche e modalità tali da non arrecare disturbo ai recettori;
- ottenere l'autorizzazione idraulica prevista dalla legge regionale 17/2009 prima della realizzazione del nuovo scarico.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-L/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	Kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	Kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	Kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	Kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	Giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	Numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Es. pozzo	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	GPL	m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

3. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registrazione in caso di anomalia
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Tattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio, deposito disinfettanti..)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino sottostante	mensile	Registrazione in caso di anomalie
Verifica perdite serbatoio del contenitore/distributore gasolio per mezzi agricoli	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registrazione in caso di anomalie

4. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

5. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
Società Agricola Canton S.S.						
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE			
<input type="checkbox"/>	FIUME VENETO	P N	0 1 9 0 7 0 5 0 9 3 2			

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE			
<input type="checkbox"/>						

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T I 6		<input type="checkbox"/>	P A	Anno: _____ Numero: _____
codice sub. codice (*)				

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		16,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO							
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)							
DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE				
giorno	mese	anno	<table border="1"> <tr> <th>AZIENDA</th> <th>CAB/SPORTELLO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	AZIENDA	CAB/SPORTELLO		
AZIENDA	CAB/SPORTELLO						